

REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE

I.C. COMO REBBIO

Premessa: riferimenti normativi

- **Legge 169/2008, valutazione con voto in decimi**
- **DPR 122/2009**
- **MIUR Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione (2015)**
- **D. Lgs. 13/4/ 2017, n. 62 (Esami di stato, valutazione e certificazione delle competenze)**
- **D.M.741/2017 (Esame di stato conclusivo I ciclo di istruzione)**
- **D.M. 742/2017 (Finalità della certificazione delle competenze)**

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formative ed educative e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (art. 1, D. Lgs. 62/2017).

OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE ai sensi del D. Lgs. n. 62/2017
L'art.1 del decreto 62 definisce l'oggetto della valutazione:

- il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne/i
- il comportamento.

Operando tra questi due elementi una netta distinzione

- la valutazione periodica e finale degli apprendimenti rimane espressa con votazione in decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento;
- la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione

Il processo di insegnamento - apprendimento rappresenta, dunque, un'attività finalizzata a perseguire obiettivi formativi, definiti e pianificati, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni/e.

Gli elementi necessari per garantire tale finalità sono:

- un curriculum definito chiaramente in tutte le sue componenti e che abbia una dimensione diacronica (curriculum verticale) e sincronica (per livelli e classi parallele)
- gli strumenti per la rilevazione delle condizioni di partenza di ogni alunno, per la progettazione di interventi personalizzati/individualizzati in coerenza con

gli obiettivi finali.

Alla luce dei decreti 741 e 742, le nuove modalità di valutazione valorizzano l'intero processo formativo e i risultati di apprendimento, attribuendo più valore al percorso fatto dalle alunne/i per superare le povertà educative e favorire l'inclusione, attivando tutte le strategie di accompagnamento necessarie.

La scuola deve valutare, quindi, le competenze trasversali che riguardano, oltre gli obiettivi cognitivi e didattici, anche quelli riferiti al comportamento sociale, relazionale e alle attitudini.

La valutazione e la **certificazione delle competenze**, rilasciata al termine della primaria e del primo ciclo, comporterà la valutazione dei livelli raggiunti nelle otto competenze chiave europee, e avrà anche valore orientativo verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.

La certificazione delle competenze, espressa in 4 livelli (iniziale-base-intermedio-avanzato) descrive i risultati del processo formativo secondo una valutazione complessiva in relazione alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

Particolare rilevanza nel processo di insegnamento/apprendimento acquisisce l'esperienza e la didattica laboratoriale, apprendere facendo, ipotizzando, verificando, analizzando, correggendo e modificando. Ciò permetterà di sviluppare, come affermato da Tiriticco, la visione tridimensionale della formazione di ogni alunno/a: la persona, il cittadino, il lavoratore.

Volendo correlare questa tridimensionalità con le competenze chiave contenute nella Certificazione, potremmo sintetizzare:

1. Competenze relative alla costruzione del sé: la persona

- imparare ad imparare (il metodo di studio – lo sviluppo del pensiero critico);
- spirito di iniziativa (progettare e verificare).

2. Competenze relative alle interazioni del sé con gli altri: il cittadino

- comunicare nella madrelingua e nelle lingue straniere (generi e tipologie testuali);
- consapevolezza ed espressione culturale (interagire con gli altri comprendendo i diversi punti di vista);
- competenze sociali e civiche (valore delle regole e responsabilità personale).

3. Competenze relative al rapporto del sé con la realtà fisica e sociale: il lavoratore

- competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia (affrontare e risolvere problemi - individuare collegamenti e relazioni);
- competenze digitali (acquisire e interpretare le informazioni utilizzando le tecnologie).

Nella valutazione per l'apprendimento riveste un ruolo significativo anche l'**autovalutazione** dello studente che deve essere coinvolto e reso consapevole del proprio percorso di apprendimento: *Perché ho imparato? Cosa posso fare per riuscire in questo specifico compito? Quale tipo di strategie posso utilizzare per superare queste difficoltà?*

Gli strumenti per favorire e sollecitare pratiche autovalutative sono:

- l'**osservazione** dell'alunno durante lo svolgimento del compito/attività;
- la **narrazione** da parte dell'alunno del processo che ha attivato per arrivare a quel risultato.

L'attenzione si sposta dal risultato al processo individuale e personale che ciascuno ha seguito e questo capovolgimento di prospettiva comporta una nuova visione del processo valutativo non più finalizzato al risultato ma al "come" si è arrivato ad esso.

Per valutare le competenze, dunque, è necessario orientare la didattica mettendo in gioco le conoscenze e le abilità acquisite **attraverso compiti autentici** improntati alla problematizzazione poiché la valutazione complessiva da parte degli insegnanti non si limita più a misurare le conoscenze acquisite, ma, attraverso l'osservazione, a verificare le competenze relative alla capacità di risolvere problemi, di compiere scelte, di giustificarle argomentando, di realizzare un prodotto a partire dalle scelte effettuate.

È fondamentale che la valutazione si incentri sui **processi di apprendimento** piuttosto che sui prodotti e ciò comporta che ogni processo richiede verifiche differenti poiché essa documenta i progressi compiuti nell'area cognitiva, ma anche il processo di evoluzione e di maturazione della personalità dell'alunno. Ne consegue che una delle finalità della valutazione, è che i bambini non focalizzino la loro attenzione sul giudizio, ma sulla capacità di superare le difficoltà, di accettare l'errore in modo positivo, come un'ipotesi sbagliata, che comporta una correzione e un'altra ipotesi. In questo modo si sviluppa anche la competenza legata alla resilienza e si interviene sull'aspetto educativo della formazione che aiuta la crescita della personalità degli studenti.

La **valutazione sommativa** espressa attraverso l'uso del voto in decimi, non sarà il risultato di una semplice valutazione numerica, né tanto meno di una media matematica di tutti i voti ottenuti in una disciplina, ma il risultato di un percorso che tiene conto:

1. della situazione di partenza di ogni singolo alunno;
2. degli apprendimenti rispetto agli obiettivi disciplinari stabiliti;
3. dell'acquisizione graduale di autonomia e di motivazione allo studio.

La **valutazione formativa** rappresenterà il momento del controllo sistematico e frequente del livello di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze acquisite e il monitoraggio del processo formativo per verificare la necessità di interventi di recupero/ consolidamento/ potenziamento per gli alunni.

Gli strumenti valutativi sono: esercitazioni scritte e orali, test, colloqui, relazioni individuali o di gruppo, produzioni autonome da parte dello studente, discussioni collettive.

A partire fin dalle ultime classi della Scuola Primaria, la valutazione sarà trasparente e comunicata, insieme ai criteri, a tutti gli alunni affinché ognuno sappia con precisione cosa ci si aspetta da lui per la realizzazione di un compito.

Valutazione degli alunni con BES

Il D. Lgs. n.66/2017, art.11 si sofferma sulla valutazione degli alunni/e con disabilità e disturbi specifici di apprendimento declinando nei commi da 1 a 15, le norme da attuare che non modificano quanto già previsto dalla Legge 104/92, art. 12 e dal D. Lgs. 297/94, art. 314 comma 2.

La valutazione permane caratterizzata soprattutto nella sua istanza formativa come ricerca delle strategie educative più efficaci, considerando l'errore come parte integrante del processo educativo e monitorando attentamente il percorso dello studente.

La costruzione delle prove di verifica scritta e orale devono tener conto delle difficoltà o del disturbo indicato in diagnosi e per essere adeguate devono rispettare le caratteristiche indicate dalla normativa di riferimento, in particolare:

- verifiche più brevi – ma equivalenti, ad esempio ridurre il numero delle domande nel questionario allegato al testo, prevedere più tempo a disposizione, presentare il testo preferibilmente su supporto informatico e consentire l'uso degli strumenti compensativi indicati nel PDP secondo anche la richiesta dell'alunno;
- lettura e spiegazione da parte dell'insegnante delle consegne proposte;
- scala di valutazione diversificata delle prove;
- valutazione dei risultati in rapporto al livello di partenza dello studente;
- programmazione delle interrogazioni e verifiche cercando di evitare la sovrapposizione;
- segmentazione del compito richiesto con più momenti valutativi;
- uso di strumenti compensativi durante tutte le prove;
- supporto con schemi, mappe nelle verifiche orali, sostenendo l'alunno nell'argomentazione (qualora si dimostrasse in difficoltà per la compromissione della memoria a breve termine e nell'utilizzo del lessico specifico);
- valutazione soprattutto del contenuto tralasciando la forma.

Per quanto riguarda gli alunni **stranieri** la valutazione è parte integrante del Protocollo di Accoglienza a cui si rimanda; essa è coerente con le Linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri emanate dalla USR Lombardia.

Valutazione nella scuola dell'infanzia

Nella scuola dell'infanzia la valutazione avviene attraverso l'osservazione costante che garantisce il reperimento delle informazioni sugli esiti della propria azione didattica e le eventuali rettifiche.

Gli strumenti di valutazione fanno, dunque, riferimento soprattutto all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze.

Nella scuola dell'infanzia, la funzione della valutazione è orientativa, viene valutato ciascun campo di esperienza tenendo conto del raggiungimento dei traguardi da parte di ogni bambino. Al termine della scuola dell'infanzia viene compilata la scheda di passaggio scuola infanzia/primaria inserita nel PTOF.

Valutazione scuola primaria

Nella scuola primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe.

Il Consiglio di classe opera nell'ambito delle scelte e degli indirizzi definiti dal Collegio dei docenti. Nel corso di ogni periodo (I e II quadrimestre) i docenti avranno cura di registrare informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento di ciascun alunno, ottenute per mezzo di verifiche (scritte – orali - pratiche) in itinere (formative) e sommative al termine di ciascun percorso didattico e/o gruppi di essi.

Questo favorirà l'autovalutazione da parte degli studenti e fornirà ai docenti stessi indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di rinforzo e di recupero. Le verifiche in itinere devono informare gli alunni sulle conoscenze e sulle abilità da migliorare ed i docenti sugli interventi di adeguamento della programmazione didattica.

Le verifiche sommative sono finalizzate a registrare il livello di padronanza dell'alunno rispetto agli obiettivi di conoscenza e abilità previsti e concorreranno alla valutazione quadrimestrale.

La valutazione delle prove sarà svolta sulla base delle griglie di corrispondenza tra conoscenze - abilità - competenze e voti.

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento ed il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono, preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato ed il profitto raggiunto da ciascun alunno.

In merito alla esplicitazione delle discipline in cui l'alunno non ha conseguito un profitto sufficiente si indica 6 nella valutazione disciplinare, ma si scrivono le materie in cui si conservano fragilità e lacune (apprendimenti non adeguati) nel giudizio sulla scheda.

L'ammissione alla classe successiva è possibile anche in presenza di livelli di

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna/o alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Valutazione scuola secondaria di primo grado

La valutazione, periodica e finale, è effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Riguarda apprendimenti e comportamento e prevede l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi per i livelli di apprendimento e la formulazione di un giudizio sintetico per quanto riguarda il comportamento (si vedano le tabelle inserite nel PTOF).

Per procedere alla valutazione finale è richiesta la frequenza dell'alunno di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo casi eccezionali deliberati dal collegio docenti, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Relativamente alla valutazione finale, sono ammessi alla classe successiva, gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

È possibile per le scuole (Nota prot. n. 6051 dell'8 giugno 2009 del MIUR e D. Lgs. 62/2017), con scelta autonoma e a maggioranza, ammettere alla classe successiva anche in presenza di carenze formative. Nel qual caso la scuola nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6.3).

I docenti di sostegno, in quanto contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente interno, anche di altro grado scolastico, e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica

L'art. 2 del decreto n. 62 conferma, come nel decreto 122, che la valutazione è espressa senza attribuzione di voto numerico, ma con un giudizio sintetico indicante l'interesse manifestato dall'alunno e il relativo profitto, su nota distinta.

Valutazione delle attività alternative alla religione cattolica

Nell'art. 2, comma 3, del decreto 62 è stabilito che i docenti incaricati delle attività alternative alla religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne/i che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

La valutazione di tali attività è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

I docenti incaricati delle attività alternative partecipano, quindi, agli scrutini intermedi e finali degli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento.

Valutazione degli insegnamenti curricolari per gruppi di alunni e di alunne

L'art. 2, comma 3, del decreto 62, dispone che i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni/e partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

Valutazione delle attività e degli insegnamenti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa

L'art. 2, comma 3, del decreto n. 62 stabilisce che "i docenti anche di altro grado scolastico che svolgono attività e insegnamenti per tutti le alunne e alunni o per gruppi di alunni, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno".

Certificazione delle competenze nel primo ciclo

Al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione viene rilasciata una certificazione delle competenze che descrive lo sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite secondo il modello indicato da D. Lgs. 742/2017.